


COMUNE DI SEGONZANO

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dd. 13 luglio 2004

Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dd. 19 novembre 2009

IL SINDACO
Mattevis Giorgio



IL SEGRETARIO COMUNALE
Lazzarotto dr. Roberto

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Ambito e finalità	pag. 4
Art. 2	Vigilanza e sanzioni	pag. 4
Art. 3	Esibizione di titolo	pag. 4

CAPO II – OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

Art. 4	Occupazione di suolo	pag. 5
Art. 5	Occupazione per attività propagandistiche	pag. 5
Art. 6	Occupazione con attività pericolose	pag. 5
Art. 7	Tende, infissi, strutture	pag. 5
Art. 8	Luminarie, addobbi, festoni	pag. 6
Art. 9	Raccolte a scopo benefico	pag. 6

CAPO III – SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Art. 10	Trasporti di cose polverose o emananti cattivi odori	pag. 7
Art. 11	Trasporto e uso d'oggetti pericolosi	pag. 7
Art. 12	Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici	pag. 7
Art. 13	Alberi, rami e siepi	pag. 7

CAPO IV – IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

Art. 14	Pulizia del suolo e di strutture	pag. 8
Art. 15	abrogato	pag. 8
Art. 16	abrogato	pag. 8
Art. 17	abrogato	pag. 8
Art. 18	abrogato	pag. 8
Art. 19	abrogato	pag. 8
Art. 20	abrogato	pag. 8
Art. 21	abrogato	pag. 8
Art. 22	abrogato	pag. 8
Art. 23	Sgombero neve	pag. 8
Art. 24	Pulizie e ripristini	pag. 9
Art. 25	Manomissione dei contenitori	pag. 9
Art. 26	Accensione di fuochi	pag. 9
Art. 27	Tutela delle aree verdi	pag. 10
Art. 28	Distribuzione di materiale pubblicitario	pag. 10
Art. 29	Divieto d'esposizione	pag. 10
Art. 30	Divieti di manomissione	pag. 10
Art. 31	Divieti d'utilizzo	pag. 11
Art. 32	Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti	pag. 11
Art. 33	Numerazione civica	pag. 11

CAPO V – CURA DEGLI ANIMALI

Art. 34	Finalità ed ambito d'applicazione	pag. 12
Art. 35	Disposizioni e divieti generali	pag. 12
Art. 36	Uso di sostanze velenose	pag. 12
Art. 37	Pulizia di luoghi e locali pubblici	pag. 12
Art. 38	Disturbo da animali	pag. 13
Art. 39	Cani	pag. 13

CAPO VI – TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FAST IDIOSE

Art. 40	Vigilanza	pag. 14
Art. 41	Limiti temporali per l'esercizio d'attività	pag. 14
Art. 42	Rumori e vibrazioni da attività domestiche	pag. 14
Art. 43	Esercizi pubblici e attività commerciali	pag. 14
Art. 44	Uso di petardi e materiali pirotecnici	pag. 14
Art. 45	Giochi rumorosi	pag. 15
Art. 46	Definizioni	pag. 15

Art. 47	Cantieri edili, stradali e simili	pag. 15
Art. 48	Attività di piccola manutenzione e simili	pag. 16
Art. 49	Manifestazioni, attività ricreative e concerti	pag. 16
Art. 50	Spettacolo viaggiante	pag. 16
Art. 51	Pubblicità fonica commerciale	pag. 16
Art. 52	Servizi di pubblica utilità	pag. 16
Art. 53	Sanzioni amministrative	pag. 17

CAPO VII – ATTIVITA' AGRICOLA

Art. 54	Norme per l'utilizzo d'antiparassitari e presidi sanitari	pag. 18
Art. 55	Norme di prevenzione e protezione individuale	pag. 18
Art. 56	Apicoltura	pag. 18

CAPO VIII – COSE MOBILI RITROVATE

Art. 57	Disposizioni generali	pag. 20
Art. 58	Esclusioni	pag. 20
Art. 59	Ritrovamento	pag. 20
Art. 59	Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate	pag. 20
Art. 59	Vendita necessaria	pag. 20
Art. 60	Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate	pag. 20
Art. 61	Vendita necessaria	pag. 20
Art. 62	Cosa appartenente a persona identificabile	pag. 20
Art. 63	Restituzione	pag. 21
Art. 64	Restituzione di documenti	pag. 21
Art. 65	Cose prive di valore commerciale	pag. 21
Art. 66	Rimborso spese	pag. 21

CAPO IX – DISCIPLINA D'ALTRE ATTIVITA'

Art. 71	Igiene degli alimenti esposti in vendita	pag. 22
---------	--	---------

CAPO X – ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA

Art. 68	Riconoscimento	pag. 23
Art. 69	Esercizio dell'attività	pag. 23
Art. 70	Modalità nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada	pag. 23
Art. 71	Occupazione del suolo e utilizzo di superfici	pag. 23

CAPO XI – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 72	Mezzi mobili a scopo abitativo	pag. 24
Art. 73	Norme di convivenza	pag. 24
Art. 74	Boschi, prati e pascoli di proprietà comunale	pag. 24
Art. 75	Abrogazioni	pag. 25

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito e finalità

1. Il regolamento di polizia urbana disciplina comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni comuni e la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Il regolamento è efficace su tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati aperti al pubblico transito.

3. Il regolamento disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.

4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il regolamento di polizia urbana.

Art. 2 Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del regolamento è affidata al Sindaco, agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, ai dipendenti, appositamente individuati dell'Amministrazione comunale e delle aziende e società affidatarie di servizi pubblici locali nell'ambito dell'affidamento, nonché agli altri organi cui l'ordinamento attribuisce tale competenza.

2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento.

3. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi ed adempie le prescrizioni del regolamento.

4. Chi viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 498,00.

6. Di eventuali condotte riparatorie, mediante adesione volontaria, del danno causato si tiene conto nell'ordinanza ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 3 Esibizione di titolo

1. Nel caso in cui il regolamento o altri regolamenti prevedano l'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione, la medesima è presentata agli organi di vigilanza su loro richiesta.

2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

CAPO II OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

Art. 4 Occupazione di suolo

1. Qualsiasi occupazione di suolo aperto al pubblico transito è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione comunale e dei suoi Enti funzionali.

2. Il concessionario, qualora l'occupazione di suolo renda difficoltoso individuare e raggiungere abitazioni private, attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e aziende, predispone, a proprie spese, la segnaletica e le opere necessarie per individuare e raggiungere le abitazioni o la sede delle attività.

3. Ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dal regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 5 Occupazione per attività propagandistiche

1. Le occupazioni di suolo pubblico o di luogo aperto al pubblico transito per attività propagandistiche, escluse quelle richieste da associazioni, comitati, Organizzazioni non lucrative d'utilità sociale, organizzazioni sindacali, partiti e movimenti politici, sono concesse in base ai seguenti divieti e criteri:

- a) divieto di rilascio a distanza inferiore a cinquanta metri dall'ingresso d'ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili, sedi di pubbliche amministrazioni, luoghi di culto e di memoria dei defunti;
- b) divieto di rilascio a distanza inferiore a cento metri dal perimetro occupato da fiere e mercati;
- c) l'occupazione non supera i due giorni consecutivi;
- d) rilascio, nello stesso posto, ad un singolo richiedente, al massimo di sei concessioni per anno solare.

2. L'Amministrazione comunale individua le aree comunque non utilizzabili per le attività propagandistiche di cui al comma 1 in base ai seguenti criteri:

- a) tutela architettonica, paesaggistica e storica;
- b) sicurezza della circolazione stradale.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 6 Occupazione con attività pericolose

1. Le occupazioni di suolo pubblico con veicoli, strutture o materiali che possano creare pericolo per la circolazione sono ammesse ed autorizzate solo se l'area è adeguatamente transennata e vigilata.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 7 Tende, infissi, strutture

1. L'installazione di tende, infissi e strutture sporgenti su area aperta al pubblico transito è concessa quando i manufatti ed i luoghi di posa abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) altezza minima dal suolo di due metri virgola venti compresa l'eventuale frangia;
- b) presenza di marciapiede, salvo le deroghe previste alla successiva lettera d);
- c) sporgenza massima di un metro virgola cinquanta e comunque non superiore alla larghezza del marciapiede;
- d) in assenza di marciapiede, una sporgenza massima di metri zero virgola cinquanta sulle strade ove non determinino situazioni di pericolo e sia garantita la sicurezza della circolazione.

2. Sono ammesse sporgenze maggiori di quelle previste al precedente comma, qualora la struttura sovrasti completamente o parzialmente aree esterne a pubblici esercizi occupate da installazioni per la somministrazione di cibi e bevande.

3. Il concessionario conserva le strutture sporgenti in stato di decoro e pulizia e le rimuove o le ripiega di notte, in caso di pioggia, neve o vento forte, nonché in occasione di fiere e mercati.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 8

Luminarie, addobbi, festoni

1. Luminarie, addobbi e festoni consistono unicamente in elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Per la collocazione di luminarie, addobbi e festoni è determinato, per le festività natalizie, un periodo intercorrente tra il 15 novembre d'ogni anno ed il 25 gennaio dell'anno successivo.
3. L'Amministrazione comunale per le manifestazioni di rilievo locale può individuare altri periodi di festività durante le quali ammettere l'installazione di luminarie, addobbi e festoni.
4. Chi intende installare luminarie, addobbi e festoni presenta domanda all'Amministrazione comunale almeno trenta giorni prima dell'avvio delle operazioni di montaggio.
5. Alla domanda è allegata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato e abilitato all'installazione d'impianti elettrici, nella quale si attesta la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta delle funi e dei supporti, anche preesistenti, sottoposti a peso aggiuntivo.
6. Luminarie, addobbi e festoni, se posti trasversalmente alla carreggiata, sono collocati ad altezza non inferiore a metri cinque virgola dieci dal piano della carreggiata.
7. Il committente, il tecnico che sottoscrive la certificazione e chi esegue l'installazione degli impianti sono responsabili in solido anche della conservazione, della manutenzione e dello smontaggio dei medesimi.
8. Le spese di manutenzione e rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che effettuano il montaggio, in solido con il o i committenti.
9. Sugli edifici sottoposti a tutela, luminarie, addobbi e festoni sono collocati senza autorizzazione della Commissione provinciale per i beni culturali solo qualora si utilizzino esclusivamente supporti già esistenti.
10. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 9

Raccolte a scopo benefico

1. Le raccolte d'indumenti, carta e altri materiali a scopo benefico ed umanitario, nonché quelle d'offerte in denaro effettuate su aree pubbliche sono vietate nelle adiacenze degli ingressi di scuole, luoghi di cura o di memoria dei defunti.
2. Durante le operazioni di raccolta è vietato importunare le persone.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

CAPO III
SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Art. 10

Trasporto di cose polverose o emananti cattivi odori

1. Il trasporto di letame e di sostanze in fermentazione o in putrefazione e in genere di cose atte a provocare disturbo o problemi d'igiene è ammesso nell'abitato solo se adottate tutte le misure per evitare la diffusione d'odore e polvere e la dispersione di liquami.

2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 11

Trasporto e uso d'oggetti pericolosi

1. Il trasporto a mano o a spalla di scale, aste metalliche o in genere d'oggetti di lunghezza superiore a tre metri è effettuato da almeno due persone, disposte alle due estremità dell'oggetto in modo da evitare pericolo per i passanti.

2. L'uso in luogo pubblico di scale a mano o la collocazione temporanea di ostacoli, su area aperta al pubblico transito, è consentito solo se gli ingombri sono vigilati od opportunamente transennati.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 12

Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici

1. Le strutture e gli oggetti mobili presenti sui tetti, sulle facciate degli edifici, sui balconi, sui ponteggi, sui muri di cinta e in qualsiasi luogo confinante con area soggetta a pubblico transito sono assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 13

Alberi, rami e siepi

1. I rami e le siepi non possono invadere aree soggette a pubblico transito.

2. Rami di piante ad alto fusto possono sporgere, su aree soggette a pubblico transito, ad altezza superiore a tre metri dal marciapiede e superiore a cinque metri dalla carreggiata.

3. Ramificazioni e fogliame non possono limitare in ogni caso l'efficacia degli impianti d'illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale.

4. Chi esegue lavori di taglio e potatura rimuove e smaltisce tempestivamente gli scarti e residui vegetali.

5. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito rimuovono fogliame, fiori, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati.

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

CAPO IV
IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

Art. 14

Pulizia del suolo e di strutture

1. E' vietato nei luoghi pubblici lasciar cadere, gettare o abbandonare qualsiasi rifiuto liquido o solido.
2. I proprietari o i conduttori d'edifici puliscono il piano di calpestio dei marciapiedi, degli ingressi, degli anditi, dei passaggi e dei sottoportici di rispettiva pertinenza.
3. I medesimi inoltre puliscono muri, strutture, grate, inferriate, vetrine, serramenti e quant'altro è visibile da area pubblica.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 e di una somma da € 105,00 ad € 620,00 qualora le violazioni riguardino rifiuti pericolosi o ingombranti.

Art. 15

Collocazione dei contenitori

- Abrogato -

Art. 16

Accesso alle aree private

- Abrogato -

Art. 17

Obblighi connessi alla raccolta differenziata

- Abrogato -

Art. 18

Utilizzo dei contenitori per rifiuti urbani non riciclabili (residuo)

- Abrogato -

Art. 19

Rifiuti ingombranti

- Abrogato -

Art. 20

Beni durevoli

- Abrogato -

Art. 21

Rifiuti urbani pericolosi

- Abrogato -

Art. 22

Rifiuti speciali

- Abrogato -

Art. 23

Sgombero neve

1. Nei centri abitati, i proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati, durante o immediatamente a seguito delle nevicate, sgomberano da neve e ghiaccio i tratti di marciapiede e le aree soggette a pubblico transito (compreso le strade) lungo il perimetro esterno degli edifici, relative pertinenze e terreni.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati rimuovono tempestivamente ghiaccioli pendenti e falde di neve sporgenti dalle strutture degli edifici.

3. Gli interessati, fino a rimozione avvenuta ed a proprie cure, delimitano l'area sulla quale possono cadere falde di neve o ghiaccio.

4. La neve è accumulata lungo i margini esterni dei marciapiedi o, ove manchino, ad un metro e cinquanta da ogni immobile e relative pertinenze.

5. Non è consentito accumulare neve in prossimità o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, delle isole ecologiche interrate, delle caditoie stradali, dei chiusini dei pozzetti, degli idranti e delle prese antincendio.

6. L'obbligo di sgombero della neve e del ghiaccio sussiste anche in giorni festivi e le operazioni sono concluse prima delle ore dieci del mattino, se la nevicata è terminata durante la notte, e comunque entro tre ore dal suo termine se la nevicata cessa durante il giorno.

7. La neve ammassata non è sparsa su luogo pubblico.

8. E' vietato depositare su aree soggette al pubblico transito la neve rimossa da aree private. La neve scaricata da tetti o terrazze su suolo pubblico è tempestivamente rimossa dai soggetti indicati al comma 1.

9. E' vietato cospargere d'acqua il suolo soggetto a pubblico transito in periodo invernale.

10. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 24 Pulizie e ripristini

1. Al termine dell'occupazione di suolo pubblico o di operazioni di carico e scarico il responsabile pulisce e ripristina l'area utilizzata.

2. L'Amministrazione comunale ripristina, in caso contrario, lo stato dei luoghi con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

3. Gli operatori commerciali su area pubblica presso posteggi isolati, nei mercati e nelle fiere raccolgono i rifiuti in un unico punto a lato della strada o inseriscono i medesimi negli appositi contenitori, qualora forniti dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani.

4. Gli operatori commerciali su area pubblica sgombrano l'area in concessione entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita al pubblico stabilito dal Comune di Segonzano.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 25 Manomissione dei contenitori

1. E' vietata l'estrazione di rifiuti dai cassonetti, dai cestini stradali e dai contenitori per la raccolta differenziata.

2. E' vietato spostare cestini o cassonetti per rifiuti dal punto di collocazione stabilito dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani.

3. E' vietato affiggere sui contenitori per la raccolta dei rifiuti, esemplificando, manifesti, avvisi, locandine.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 26 Accensione di fuochi

1. E' vietato su tutto il territorio comunale smaltire tramite combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere, fatto salvo i rifiuti vegetali provenienti da colture agricole. In tal caso è ammessa la combustione sul fondo agricolo di tali materiali adottando tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo e disturbo al vicinato e comunque ad una distanza non inferiore a 200 metri da insediamenti residenziali, commerciali e artigianali.

2. L'uso di bracieri e caminetti nei giardini, nei cortili privati è consentito quando sono adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo o disturbo al vicinato.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento, quando il fatto non configuri reato, di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

4.

Art. 27
Tutela delle aree verdi

1. Il presente articolo si applica alle aree verdi pubbliche e private ad uso pubblico.
2. Nelle aree verdi è vietato:
 - a) provocare rumori molesti;
 - b) calpestare aiuole di piante e fiori;
 - c) strappare rami e cogliere fiori;
 - d) danneggiare le piante ed i tappeti erbosi;
 - e) circolare con veicoli a motore ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di manutenzione e vigilanza;
 - f) spargere sostanze e liquidi dannosi per la vegetazione;
 - g) manomettere le attrezzature installate;
 - h) praticare attività sportive al di fuori dei luoghi a ciò riservati ed in particolare il "gioco del calcio" da parte di soggetti con età maggiore di dodici anni;
 - i) immergersi nelle fontane;
 - l) campeggiare e bivaccare;
 - m) accedervi quando sono chiuse in tutto o in parte;
 - n) occupare i tappeti erbosi durante le operazioni manutentive.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 28
Distribuzione di materiale pubblicitario

1. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio.
2. E' vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica.
3. E' vietato porre pubblicità commerciale sui veicoli in sosta.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00. Chi organizza il volantinaggio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 a € 498,00.

Art. 29
Divieto d'esposizione

1. E' vietato, senza autorizzazione comunale, esporre su area aperta al pubblico transito o in vista dalla medesima targhe, iscrizioni, insegne, lapidi e cartelli.
2. Sono consentite deroghe in relazione all'esposizione negli ambiti silvo-pastorali di cartelli inerenti alla segnaletica direzionale ed informativa, nonché bacheche con annotazioni storiche, botaniche e faunistiche.
3. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 30
Divieti di manomissione

1. E' vietato coprire, spostare, guastare o sporcare targhe riportanti la denominazione delle vie o altre indicazioni di pubblica utilità, tabelle e piastrelle dei numeri civici, pennoni, corpi illuminanti e relativi sostegni, le attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunali ed ogni altra attrezzatura posta nell'ambito o a servizio d'aree adibite ad uso pubblico.
2. E' vietato sporcare, macchiare, guastare e colorare i muri degli edifici, qualsiasi altro manufatto, la pavimentazione stradale, porte ed infissi.
3. E' vietato scrivere e disegnare sui muri e su tutte le superfici ed infissi esterni.
4. L'Amministrazione comunale può cancellare, rimuovere o riparare avvisando con congruo anticipo i possessori degli immobili.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 ad euro 498,00.
6. Il trasgressore ripara integralmente i danni arrecati e li risarcisce.
7. Il trasgressore può riparare anche mediante il suo personale intervento di ripristino. Le modalità di ripristino sono concordate con l'Amministrazione comunale.

Art. 31
Divieti d'utilizzo

1. E' vietato salire su monumenti, fontane, cancellate, muri di cinta, recinzioni e alberi o arrampicarsi all'esterno d'edifici pubblici e privati aggettanti su area pubblica, se non per eseguire operazioni di riparazione o manutenzione.

2. E' consentito prelevare acqua dalle fontane pubbliche con recipienti se l'operazione non compromette il costante uso pubblico della risorsa idrica.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 32
Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti

1. I proprietari d'edifici e manufatti antistanti aree pubbliche o adibite a pubblico transito o visibili dalle medesime aree conservano le facciate degli edifici e tutte le strutture fisse o mobili degli stessi e relative pertinenze in buono stato ai fini della sicurezza e salute pubbliche.

2. I proprietari e possessori d'edifici ripristinano con sollecitudine intonaci o cornicioni anche se solo parzialmente lesionati, tegole sporgenti, camini instabili, canali pluviali intasati o forati e tutte le cose che minaccino di cadere al suolo.

3. I proprietari e possessori d'edifici delimitano e segnalano la parte di struttura lesionata.

4. Gli interventi di recinzione in condizioni di emergenza sono ammessi senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico se è subito informato il Corpo di Polizia municipale e non è necessario sospendere la circolazione stradale. L'occupazione è regolarizzata nelle successive quarantotto ore.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di una somma da € 83,00 ad € 498,00.

Art. 33
Numerazione civica

1. La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune in conformità alla specifica normativa e secondo criteri e modalità fissati dal Servizio preposto.

2. Le targhette di numerazione civica interna ed esterna sono acquisite ed installate di norma a cura e spese del Comune, salvo che il proprietario dell'immobile chieda di acquistarne ed installarne di particolari forme. Spetta ai proprietari degli immobili mantenere in buono stato e assicurarne la visibilità dall'area di libero accesso, pubblica o privata.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. I trasgressori adempiono le disposizioni dei commi 2 e 3 entro sette giorni dalla contestazione dell'infrazione.

CAPO V
CURA DEGLI ANIMALI

Art. 34

Finalità ed ambito d'applicazione

1. Il Comune di Segonzano promuove il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
2. Il presente capo, salvo quanto diversamente previsto, si applica agli animali d'affezione.
3. Il presente capo non si applica:
 - a) alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art. 35

Disposizioni e divieti generali

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.
2. Gli animali, in rapporto alle dimensioni, alla forza ed al grado di aggressività sono condotti da persone di condizione psico-fisica adeguata.
3. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.
4. Il detentore di animali, qualora, nonostante l'idonea recinzione, gli animali da area privata disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, installa opportune barriere oscuranti.
5. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale.
6. Chi viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €154,00 a € 516,00 di cui all'articolo 5 rubricato: sanzioni, comma 1 della legge 14 ottobre 1991, n. 281, recante "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".
7. Chi viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 36

Uso di sostanze velenose

1. E' vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 37

Pulizia di luoghi pubblici

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati porta con sé sacchetti e paletta adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro feci. L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.
2. I detentori di animali rimuovono le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente.
3. I contenitori usati sono depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani o nei cestini stradali.
4. E' vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.
5. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili e dalle forze di polizia.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 38
Disturbo da animali

1. I detentori di animali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.

2. E' vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti.

3. L'Amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ordinarne l'allontanamento.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 39
Cani

1. I cani sono condotti:

- a) al guinzaglio e con la museruola nei locali pubblici;
- b) al guinzaglio o con la museruola lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- c) al guinzaglio e con la museruola lungo vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone.

2. Ai cani, accompagnati dal loro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e d'uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo divieto reso palese con idonea segnaletica.

3. E' vietato l'accesso ai cani:

- a) in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini;
- b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;
- d) nei luoghi di culto.

5. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile.

6. I detentori iscrivono i loro cani all'anagrafe canina.

7. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al rifugio per animali randagi, dopo i previsti controlli sanitari.

8. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori del centro abitato, quando in epoca consentita sono accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovano nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio e museruola.

9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

CAPO VI
TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

Art. 40
Vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale controlla le attività produttive e di servizio nelle quali sono utilizzati macchinari o strumenti rumorosi o sono prodotte vibrazioni, polveri e odori.
2. L'Amministrazione comunale, se accerta disturbi ai cittadini o danni all'ambiente, impartisce idonee prescrizioni.
3. Qualora non si ottemperi alle prescrizioni dell'Amministrazione comunale o non sia praticabile alcuna soluzione tecnica è ordinata la limitazione dell'attività e, nei casi più gravi, la sua cessazione.

Art. 41
Limiti temporali per l'esercizio di attività

1. Qualsiasi attività produttiva comportante la diffusione di rumori, vibrazioni, odori o polveri, qualora non già diversamente disposto, è sospesa dalle ore dodici alle ore quattordici e dalle ore ventidue alle ore sette del giorno successivo. E' escluso l'esercizio degli impianti di irrigazione ed antibrina utilizzati nelle attività agricole.
2. L'Amministrazione comunale autorizza eventuali deroghe.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 42
Rumori e vibrazioni da attività domestiche

1. L'uso nelle abitazioni di elettrodomestici e altri strumenti che trasmettono vibrazioni significativamente percepibili presso un novero rilevante di abitazioni contigue è sospeso dalle ore ventitre alle ore sei del giorno successivo.
2. Gli apparecchi di diffusione vocale e sonora sono utilizzati solo in ambiente chiuso.
3. L'uso di strumenti musicali all'interno di abitazioni è consentito dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore venti.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 43
Esercizi pubblici e attività commerciali

1. Negli esercizi pubblici e nelle attività commerciali gli apparecchi di diffusione vocale e sonora, con o senza amplificazione, sono utilizzati solo in ambiente chiuso.
2. Il funzionamento di giochi elettronici campi di bocce e altri intrattenimenti rumorosi all'esterno di esercizi pubblici è sempre consentito dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore ventitré. L'Amministrazione comunale concede deroghe motivate.
3. Il gestore di pubblico esercizio, se la somministrazione e l'intrattenimento avviene anche in ambiente esterno, informa i clienti dell'obbligo di non tenere comportamenti lesivi della pubblica quiete e segnala l'eventuale protrazione di detti comportamenti alle forze di polizia.
4. Al gestore di pubblico esercizio è vietato introdurre, dalle ore ventitré alle ore sei del giorno successivo, imballaggi di vetro e metallo nei contenitori riservati alla raccolta dei rifiuti urbani.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 44
Uso di petardi e materiali pirotecnici

1. Petardi e materiali pirotecnici sono usati con modalità tali da non compromettere l'incolumità delle persone.
2. E' vietato usare o lanciare petardi e materiali pirotecnici in presenza di persone e di animali.
3. L'uso di petardi e materiali pirotecnici è ammesso dalle ore nove alle dodici e dalle ore quindici alle ore ventuno, salva la deroga dalle ore zero alle ore sei del primo gennaio.

Il presente comma non si applica alle attività connesse ai "fuochi d'artificio classificati".

4. E' vietato lanciare o usare oggetti e sostanze atte ad offendere o danneggiare persone e cose.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 45 **Giochi rumorosi**

1. Tutti i giochi rumorosi sono sospesi nelle fasce orarie dalle ore dodici alle ore quindici e dalle ore ventitré alle ore nove ad eccezione di:

- a) quelli rientranti nell'attività scolastica;
- b) quelli praticati nell'ambito di parchi e giardini pubblici ed impianti sportivi.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 46 **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento sono attività rumorose a carattere temporaneo:

- a) le attività lavorative saltuarie, o a tempo determinato, o legate ad ubicazioni variabili, quali cantieri edili e stradali;
- b) le attività di piccola manutenzione o loro analoghe quali l'utilizzo di macchine tagliaerba, taglialegna, strumenti, attrezzature e macchine rumorose in genere, in ambiente chiuso o esterno;
- c) le manifestazioni ed attività ricreative quali feste campestri, popolari e rionali, di beneficenza, di partito, sindacali, raduni e sagre;
- d) le manifestazioni quali concerti a livello locale e nazionale, spettacoli musicali, gare musicali e vocali;
- e) le gare motoristiche;
- f) le attività di modellismo in ambiente esterno con uso di motori a scoppio;
- g) le attività di spettacolo mobili quali le attrazioni dello spettacolo viaggiante, il luna park, il circo e le manifestazioni motoristiche svolte anche nell'ambito d'esposizioni e fiere;
- h) la pubblicità fonica commerciale nei centri abitati per mezzo d'impianti d'amplificazione sonora fissi o mobili;
- i) le operazioni di pulizia e lavaggio di strade e piazze e la manutenzione del verde pubblico.

2. Ai fini del presente regolamento si definiscono edifici sensibili le strutture sanitarie ed assistenziali e quelle adibite a servizi educativi, comprese le aree di pertinenza.

3. Ai fini del presente regolamento sono idonei quei siti nell'ambito dei quali, per le loro dislocazioni e specifiche caratteristiche, nonché per la presenza di particolari accorgimenti è autorizzabile, in deroga, lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1, lettere c) e d).

Art. 47 **Cantieri edili, stradali e simili**

1. Le attività di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), del presente regolamento, se non particolarmente rumorose e svolte nei giorni feriali dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore tredici alle ore diciannove, sono soggette a comunicazione, da presentarsi almeno dieci giorni prima del loro inizio.

2. Le attività che richiedono l'impiego di macchinari particolarmente rumorosi, quali idrodemolitrici, magli e martelloni pneumatici sono soggette ad autorizzazione, da chiedere almeno quindici giorni prima del loro inizio. Nella domanda sono indicati gli interventi che si intendono adottare per l'abbattimento delle emissioni rumorose. I macchinari particolarmente rumorosi sono impiegati nelle giornate feriali dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore diciotto, fatte salve ulteriori limitazioni degli orari, dettagliate nell'autorizzazione, per attività svolte in prossimità di edifici sensibili.

3. L'Amministrazione comunale accorda deroghe d'orario per particolari lavorazioni. In questi casi il cantiere è munito d'idonee schermature fonoassorbenti.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ove tecnicamente compatibili, sono impiegati macchinari ed attrezzature di tipo silenziato.

5. Il responsabile del cantiere informa, anche tramite cartelli, la popolazione residente nelle vicinanze e personalmente gli amministratori di edifici sensibili nel raggio di duecento metri dal cantiere sul calendario dei lavori, con particolare riferimento ai periodi nei quali sono svolte le attività più rumorose.

6. Nel caso di lavori edilizi svolti all'interno di stabili adibiti a civile abitazione, il programma dei lavori è

portato a conoscenza dell'amministratore dello stesso stabile o dei condomini.

Art. 48

Attività di piccola manutenzione e simili

1. Le attività di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del presente regolamento possono essere svolte, in ambiente chiuso ed esterno:

- a) nei giorni feriali e nelle festività civili dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore diciannove;
- b) durante le domeniche e altre festività religiose dalle ore dieci alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore diciannove.

2. Il presente articolo non è applicato alle attività svolte ad almeno duecento metri dalle abitazioni.

Art. 49

Manifestazioni, attività ricreative e concerti

1. Sono soggette a comunicazione, da presentarsi almeno dieci giorni prima del loro inizio, le manifestazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c), del presente regolamento. Esse si svolgono dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore ventitré.

2. Gli orari di cui al comma 1 possono essere derogati mediante autorizzazione.

3. Sono soggette ad autorizzazione le manifestazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettera d), del presente regolamento. Esse si svolgono dalle ore nove alle ore dodici, dalle ore quindici alle ore diciotto e dalle ore venti alle ore ventiquattro.

4. L'Amministrazione comunale può autorizzare in deroga, in occasione di particolari ricorrenze, lo svolgimento di feste e concerti.

5. L'Amministrazione comunale può autorizzare in deroga lo svolgimento delle manifestazioni di cui ai commi 1 e 3 nell'ambito di siti idonei così come definiti all'articolo 46, comma 3 del presente regolamento.

6. Le domande di autorizzazione o di autorizzazione in deroga sono presentate almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

Art. 50

Spettacolo viaggiante

1. Sono soggette a comunicazione, da presentarsi almeno dieci giorni prima del loro inizio, le attività di cui all'articolo 46, comma 1, lettera g), del presente regolamento svolte anche nell'ambito di esposizioni e fiere. Esse si svolgono dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore ventitré. Gli orari di cui sopra possono essere derogati mediante autorizzazione fino alle ore ventiquattro. Le domande di autorizzazione in deroga sono presentate almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

2. E' vietato utilizzare strumenti di amplificazione sonora e vocale all'esterno delle strutture chiuse. Per ciascuna attrazione all'aperto è fissato in cinquanta watt il limite massimo di potenza amplificata.

Art. 51

Pubblicità fonica commerciale

1. La pubblicità fonica commerciale, per mezzo di impianti di amplificazione fissi o mobili, nei centri abitati, è svolta previo rilascio di autorizzazione, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore diciannove.

2. La pubblicità fonica commerciale non è consentita nei centri storici e nelle vie e piazze interessate da presenza di edifici sensibili.

3. Le domande d'autorizzazione sono presentate almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

Art. 52

Servizi di pubblica utilità

1. La pulizia, con uso di macchine rumorose, delle strade, piazze ed aree aperte al pubblico transito è svolta:

- a) nei giorni feriali, sabato escluso, nell'arco delle ventiquattro ore;
- b) nelle vie con presenza di edifici sensibili, nei giorni feriali, dalle ore sei alle ore ventitré;
- c) senza limiti temporali in occasione di fiere e mercati e altre manifestazioni a carattere straordinario.

2. La manutenzione dei parchi pubblici con uso di macchine rumorose è svolta nei giorni feriali dalle ore sette alle ore dodici e dalle ore tredici alle ore diciannove.

3. Le limitazioni all'uso di macchine rumorose non riguardano le aree silvo pastorali (parco periurbano).

4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano all'attività di sgombero della neve.

Art. 53
Sanzioni amministrative

1. Chi viola le disposizioni del presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- a) da € 25,00 a €150,00 per il mancato rispetto degli orari, per l'omessa comunicazione e per il mancato rispetto degli orari previsti per le attività non soggette ad autorizzazione;
- b) da € 50,00 a €300,00 per l'inosservanza delle prescrizioni e per il mancato rispetto degli orari fissati con l'autorizzazione;
- c) da € 83,00 a €498,00 per l'esercizio d'attività senza autorizzazione e per il mancato rispetto degli orari fissati con l'autorizzazione in deroga;
- d) da € 258,23 a € 10.329,06 per comportamenti recidivi e violazione delle prescrizioni delle autorizzazioni in deroga.

2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 consegue:

- a) la sospensione dell'attività fino alla accertata osservanza delle prescrizioni impartite;
- b) la revoca dell'autorizzazione in caso di ripetute violazioni.

CAPO VII ATTIVITÀ AGRICOLA

Art. 54

Norme per l'utilizzo d'antiparassitari e presidi sanitari

1. E' consentito l'utilizzo di antiparassitari e presidi sanitari esclusivamente per scopi agricoli ed ornamentali, nel rispetto della pubblica incolumità e della proprietà privata ed attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta di ciascuna confezione, soprattutto rispettando dosaggi e tempi di carenza.
2. E' vietato l'uso di insetticidi, acaricidi e diserbanti durante la fioritura dei frutteti.
3. E' vietato raggiungere con le miscele antiparassitarie, in sede di preparazione e di irrorazione, edifici pubblici o privati e luoghi pubblici.
4. I trattamenti sono effettuati nella situazione di calma di vento.
5. E' ammesso l'utilizzo di atomizzatori e nebulizzatori solo a distanza superiore a trenta metri da abitazioni, edifici o luoghi pubblici e altri fondi privati. A distanza minore di trenta metri è ammesso il trattamento solo con mezzi manuali (lance), indirizzando il getto verso il fondo agricolo o utilizzando la modalità del trattamento localizzato.
6. I trattamenti nella fascia di trenta metri dal confine sono vietati dalle ore dieci alle ore diciotto. La disposizione non si applica quando ricorrono situazioni di emergenza segnalate dal servizio tecnico competente.
7. E' obbligatorio controllare accuratamente lo stato e mantenere efficienti le chiusure e le condutture (rubinetti, giunti, ecc.) delle macchine usate.
8. Durante le operazioni a scopo agricolo, il getto non raggiunge persone o mezzi lungo strade, ferrovie, piste ciclabili e passaggi pedonali. Qualora vi sia tale rischio, il trattamento è temporaneamente interrotto.
9. Le miscele sono preparate in luoghi appositamente attrezzati per il riempimento degli atomizzatori.
10. E' vietato preparare miscele in fontane, corsi d'acqua, pozzi ed opere di presa di acquedotti ed in prossimità dei medesimi.
11. E' vietato il lavaggio delle attrezzature impiegate per l'irrorazione nei luoghi indicati al comma precedente e comunque laddove vi sia il rischio di contaminare falde o corpi idrici destinati all'approvvigionamento idro-potabile. E' proibita la formazione di pozzanghere.
12. I prodotti antiparassitari e fitosanitari sono conservati in idonei bacini di contenimento.
13. Gli involucri dei prodotti non sono dispersi nell'ambiente.
14. E' vietata la diffusione di presidi sanitari con mezzi aerei.
15. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 498,00.

Art. 55

Norme di prevenzione e protezione individuale

1. I presidi sanitari utilizzati in agricoltura sono conservati nelle confezioni originali in locali o armadi chiusi a chiave, non raggiungibili da bambini, da estranei o da animali e lontani da cucine, dispense e depositi di prodotti destinati all'alimentazione umana e animale.
2. I recipienti per la preparazione dei prodotti sono usati esclusivamente per tale scopo.
3. Gli antiparassitari agricoli non sono usati per combattere i parassiti dell'uomo o degli animali.
4. In fase di preparazione e di irrorazione si usano idonei mezzi di protezione individuale.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 498,00.

Art. 56

Apicoltura

1. Ciascun alveare, componente un apiario, è collocato a non meno di dieci metri dalla direzione di sortita delle api, e non a meno di due metri nelle altre direzioni rispetto:
 - a) ai confini di proprietà;
 - b) agli edifici di civile abitazione;
 - c) agli opifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche se temporaneamente;
 - d) alle strade di pubblico transito.

2. L'apicoltore non rispetta tali distanze se tra l'apiario e gli oggetti di cui al comma 1 esistono dislivelli di almeno due metri o sono interposti impedimenti al volo delle api quali muri, siepi od altri ripari senza soluzioni di continuità. Gli impedimenti al volo delle api hanno altezza non inferiore ai due metri e sono distanti due metri da ogni estremità dell'apiario.

3. Gli apiari posti in prossimità d'abitazioni o edifici ad uso collettivo sono recintati.

4. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

CAPO VIII COSE MOBILI RITROVATE

Art. 57 Disposizioni generali

1. Il presente capo integra la disciplina delle funzioni attribuite dal codice civile, libro III, capo III, sezione I, articoli 927 e seguenti all'Amministrazione comunale in materia di cose mobili ritrovate.

2. L'Amministrazione comunale attiva, nel proprio ambito organizzativo, un ufficio oggetti rinvenuti con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio del Comune di Segonzano.

3. Agli effetti del presente capo, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Art. 58 Esclusioni

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

- a) alle armi, munizioni e esplosivi;
- b) ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione tramite il quale è possibile individuare il proprietario.

Art. 59 Ritrovamento

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Amministrazione comunale è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.

2. Al ritrovatore è rilasciata ricevuta della cosa consegnata all'Amministrazione comunale con indicazione della disciplina vigente per la restituzione.

Art. 60 Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate

1. La cosa mobile ritrovata, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, senza che il proprietario si sia presentato per chiederne la restituzione, è messa a disposizione del ritrovatore. Egli la può ritirare entro novanta giorni dalla predetta data.

2. Il ritrovatore è tempestivamente informato con comunicazione personale della disponibilità della cosa o dell'avvenuta consegna della medesima al proprietario.

3. Il Comune è proprietario della cosa quando il proprietario non ne abbia chiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data di pubblicazione e siano trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.

4. Le disposizioni, relative all'acquisto della proprietà, non si applicano ai dipendenti del Comune o di altri Enti o Istituti per le cose ritrovate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 61 Vendita necessaria

1. Le cose mobili ritrovate sono vendute, se le circostanze quali, esemplificando, loro deperibilità, mancanza di spazio o attrezzature per la loro custodia lo richiedono. L'operazione è descritta in apposito processo verbale.

Art. 62 Cosa appartenente a persona identificabile

1. L'Amministrazione comunale avvisa dell'avvenuto deposito il proprietario o lo smarritore, se la cosa mobile ritrovata presenta elementi sufficienti alla loro immediata identificazione.

2. L'Amministrazione comunale, se la cosa mobile ritrovata presenta solo qualche elemento utile alla identificazione del proprietario o smarritore, può esperire, nei limiti della normale diligenza, ricerche per identificarli ed avvisarli.

Art. 63
Restituzione

1. L'Amministrazione comunale accerta a quale titolo (proprietario o delegato) la persona intende ritirare la cosa mobile ritrovata. La delega ha forma scritta.
2. Chi si dichiara titolare della cosa mobile smarrita e ritrovata la descrive in modo particolareggiato ed esibisce l'eventuale denuncia di smarrimento o furto.
3. L'Amministrazione comunale non fornisce informazioni sulle cose mobili depositate, né consente la visione delle stesse fatta eccezione per chiavi e oggetti privi di valore non registrati.
4. Chi ritira la cosa mobile depositata, esibisce un documento d'identificazione e sottoscrive una dichiarazione d'avvenuta consegna.

Art. 64
Restituzione di documenti

1. I documenti ritrovati, relativi a persone residenti nel Comune di Segonzano, quali, esemplificando, carte d'identità, passaporti, patenti di guida, libretti di circolazione, tessere sanitarie e fiscali, assegni di conto corrente, libretti di risparmio, carte di credito, tessere bancomat, tessere di identificazione, abbonamenti e tessere universitarie sono inviati dall'Amministrazione comunale al soggetto o all'Ufficio emittente.
2. I documenti, ritrovati e consegnati, relativi a persone non residenti nel Comune di Segonzano sono inviati ai Comuni di residenza per la loro restituzione, non prima di trenta giorni dal ritrovamento.
3. I documenti relativi ai cittadini stranieri non residenti nel Comune di Segonzano, sono inviati ai rispettivi Consolati o Ambasciate per la loro restituzione, non prima di trenta giorni dal ritrovamento.
4. I documenti ritrovati possono essere consegnati ai diretti interessati qualora questi lo chiedano espressamente all'Amministrazione comunale.

Art. 65
Cose prive di valore commerciale

1. Non sono registrati oggetti privi di valore quali, esemplificando, chiavi, indumenti, agendine, foto e altro secondo il prudente apprezzamento dell'addetto al servizio. Detti oggetti sono mantenuti per un periodo non inferiore a tre mesi e quindi smaltiti con apposito verbale.
2. Oggetti deperibili o consegnati in cattivo stato, sono eliminati per motivi d'igiene, trascorse quarantotto ore dal loro deposito. Eventuali documenti sono trattenuti per la loro restituzione.

Art. 66
Rimborso spese per il deposito e per gli accertamenti

1. Il proprietario o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, rimborsano all'Amministrazione comunale le eventuali spese per gli accertamenti di cui all'articolo 62 del presente regolamento, nonché, ai sensi del codice civile, articolo 929, comma 2, e nella misura stabilita dalle tariffe vigenti, le spese sostenute per il deposito.

CAPO IX
DISCIPLINA DI ALTRE ATTIVITA'

Art. 67
Igiene degli alimenti esposti in vendita

1. Nell'ambito delle attività di commercio su area pubblica, l'esercente assicura adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed inquinanti i prodotti alimentari posti in vendita.
2. I prodotti alimentari sfusi, eccetto quelli ortofrutticoli allo stato naturale, e posti in vendita in negozi ed in pubblici esercizi sono nettamente separati da merci non destinate all'alimentazione; tra i prodotti ed il pubblico sono installate vetrine o divisorie idonee ad impedire qualsiasi contatto.
3. Tutti i prodotti sfusi destinati all'alimentazione sono inoltre collocati ad altezza superiore a metri zero virgola cinquanta dal piano di calpestio.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00.

CAPO X
ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA

Art. 68
Riconoscimento

1. Il Comune di Segonzano riconosce l'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive.

Art. 69
Esercizio dell'attività

1. L'arte e lo spettacolo di strada sono esercitati liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente capo.

Art. 70
Modalità nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada

1. Nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada non è praticato il commercio su aree pubbliche ad eccezione della vendita di proprie opere di carattere creativo e d'ingegno, non è ostacolata altra iniziativa economica privata o pubblica, non è provocato disturbo alla quiete pubblica con emissioni sonore superiori ai limiti normativi con riferimento alla zona e nel rispetto delle normative vigenti e non è chiesto il pagamento di un biglietto, né un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentito, esclusivamente, l'offerta "a cappello".

2. L'esibizione non supera le due ore nella stessa strada, piazza o parco.

3. L'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada è vietato:

- a) dalle ore ventitré fino alle ore nove del giorno seguente;
- b) sempre in prossimità di siti sensibili così come definiti dal comma 2, all'articolo 46 del presente regolamento.

4. Il Dirigente competente per materia in occasione del carnevale cittadino, festività natalizie e fiere individua i siti dove è possibile esercitare l'arte e lo spettacolo su strada senza creare intralcio alla mobilità cittadina e disturbo alle manifestazioni previste nonché alle attività e può autorizzare deroghe d'orario.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 71
Occupazione del suolo e utilizzo di superfici

1. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista non si protrae oltre il tempo necessario all'esibizione.

2. Nell'esercizio di tecniche di disegno (madonnari) sono utilizzati materiali che non danneggiano il sedime stradale.

3. L'artista di strada è responsabile d'eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata causati dalla sua esibizione.

4. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti dal comportamento dell'artista.

5. L'artista da strada cura la pulizia dello spazio utilizzato, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione.

6. E' vietato occupare lo spazio necessario per l'esibizione con strutture permanenti e fisse.

7. In considerazione del carattere durevole degli effetti dell'arte dei "graffiti" e dei "murales", l'Amministrazione comunale periodicamente individua idonei siti le cui superfici sono destinate all'esercizio di tale arte, in deroga ai divieti previsti al comma 3 dell'articolo 30 del presente regolamento.

8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

CAPO XI ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 72

Mezzi mobili a scopo abitativo

1. Sul territorio comunale è vietato insediare a scopo abitativo strutture quali, esemplificando, tende, caravan, autocaravan o altri mezzi di soggiorno mobili, fuori dei complessi ricettivi turistici o dai campeggi mobili autorizzati, ad eccezione dei seguenti casi:

- a) insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, in zone dove non sia espressamente vietato;
- b) insediamenti su aree private, in stretta vicinanza a case di abitazione, destinati ad ospitare occasionalmente e gratuitamente parenti e affini del possessore dell'abitazione medesima.

2. Per le autocaravan utilizzate a scopo di turismo itinerante si applicano le speciali disposizioni dell'articolo 13, comma 3, della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, recante: "disciplina della ricezione turistica all'aperto".

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 73

Norme di convivenza

1. E' vietato sul territorio comunale:

- a) sedere, sdraiarsi per terra sulle strade e loro pertinenze e su aree a pubblico transito;
- b) sdraiarsi sulle panchine e su altre strutture destinate alla generalità dei cittadini;
- c) rimuovere, spostare o manomettere panchine, fioriere e altre strutture poste a servizio dei cittadini su area pubblica;
- d) impedire il transito su percorsi e strutture realizzate per il superamento delle barriere architettoniche;
- e) mendicare nelle fiere e nei mercati, davanti a edifici pubblici, ospedali, scuole, case di cura, luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti;
- f) soddisfare i propri bisogni corporali al di fuori dei servizi igienici, o, laddove questi non esistano, in luoghi non appartati;
- g) immergersi, lavarsi, lavare animali, panni o altri oggetti alle fontane pubbliche, come pure versare o far schizzare l'acqua delle medesime sul suolo o addosso ai passanti;
- h) lavare veicoli al di fuori delle aree appositamente attrezzate;
- i) esporre oggetti bagnati o innaffiare fiori o piante su terrazzi, balconi, davanzali aggettanti su aree pubbliche senza adottare le opportune precauzioni per evitare lo stitilicidio;
- l) sbattere panni, tappeti, stuoie o altri oggetti polverosi da finestre, balconi, poggioli, ecc. di edifici che si affaccino su aree aperte al pubblico transito;
- m) esporre o stendere coperte, lenzuola, panni, biancheria, vestiti, ecc., sulle facciate di edifici aggettanti su aree aperte al pubblico transito;
- n) per i maggiori di anni dodici utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini;
- o) utilizzare gli impianti e le attrezzature ludico - ricreative e sportive in modo difforme da quanto stabilito dall'Amministrazione comunale.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 74

Boschi, prati e pascoli di proprietà comunale

1. Nei boschi, nei prati e nei pascoli di proprietà comunale è vietato:

- a) accedere e sostare con veicoli a motore;
- b) installare tende, caravan, autocaravan e ogni altra struttura di qualsivoglia materiale e per qualsiasi finalità.

2. L'Amministrazione comunale, eventualmente sentita la Stazione forestale accorda deroghe per le attività di sfalcio erba, fienagione, silvo-pastorali, svolgimento di sagre, feste campestri, manifestazioni

folcloristiche valutando le richieste alla luce della normativa ambientale, delle buone pratiche agronomiche e considerando gli usi e consuetudini locali.

3. Nei castagneti è permessa la raccolta dei frutti caduti sul terreno, entro la proprietà comunale, ad esclusione delle aree, opportunamente segnalate, gestite da titolari di uso civico. E' vietato l'abbattimento dei frutti con pertiche e lancio di sassi e comunque con mezzi dannosi per le piante.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano durante le operazioni di protezione civile, polizia forestale e venatoria nonché di soccorso.

5. Nell'assegnazione dei lotti per la fienagione è riservata la precedenza ai titolari di uso civico e alle aziende che svolgono attività di allevamento di erbivori e di fitobalneoterapia.

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 75 Abrogazioni

1. Dalla data d'entrata in vigore del regolamento sono abrogati il:

- a) regolamento comunale di polizia urbana adottato dal Consiglio comunale in adunanza 12 febbraio 1957 con deliberazione nr. 11;
- b) regolamento comunale di igiene adottato dal Consiglio comunale in adunanza 14 febbraio 1959 con deliberazione nr. 3;
- c) regolamento comunale di polizia rurale adottato dal Consiglio comunale in adunanza 12 febbraio 1957 con deliberazione nr. 12;

2. Dalla medesima data sono dichiarate prive d'efficacia:

- d) l'ordinanza nr. 20 di data 11 aprile 2002, prot. n. 1672 concernente le disposizioni per l'uso degli antiparassitari e degli anticrittogamici;
- e) l'ordinanza nr. 31 di data 12 settembre 2000, prot. n. 4378/31 concernente le limitazioni dei rumori derivanti da macchine agricole, tagliaerba, circolari e qualsiasi altra sorgente sonora;
- f) l'ordinanza nr. 32 di data 30 agosto 1996, prot. n. 3610/32 concernente le disposizioni relative alla circolazione su aree pubbliche dei cani.